Gen.	



CITTA' DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (C O P I A)

ISCRITTA AL N. 112 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN DATA 21 DICEMBRE 2010.

OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DELL'AVV. NANNA ANNALISA C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL'ORDINANZA PROT. N. 55857/2010 DI DEMOLIZIONE OPERE EDILI SU IMMOBILE ALLA VIA ARCO CHIESA VECCHIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.

EMESSA AI SENSI

- DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);
- DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;
- DELLO STATUTO COMUNALE:
- DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24.05.2010 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010.
- DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **28 dicembre 2010** al **12 gennaio 2010**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 77 del 21.07.2010 fu affidato il patrocinio all'Avv. Carlo Tangari per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio n. 1050/2010 introdotto a cura degli Avv.ti Rocco Nanna e Massimo Ingravalle dinanzi al TAR Puglia Bari dall'Avv. Annalisa Nanna c/ Comune di Molfetta;
- la detta azione era intesa ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:
- 1) dell'ordinanza prot. n. 32299 del 01.06.2010, con la quale il Dirigente del Settore Territorio aveva disposto la sospensione, con effetto immediato, dei lavori limitatamente al torrino scala e la demolizione della parete muraria affacciantesi su Banchina Seminario, relativi ad un immobile della ricorrente sito in Molfetta alla Via Arco Chiesa Vecchia n. 19;
- 2) dell'ordinanza prot. n. 33609 del 08.06.2010 a firma del Dirigente del Settore Territorio, con la quale si estendeva l'ordine di sospendere tutti i lavori in parola in esecuzione al ridetto immobile;
- 3) della nota prot. n. 34030 del 10.06.2010, con la quale il prefato dirigente ribadiva che le ordinanze in parola erano relative a tutti i lavori afferenti l'immobile di cui trattasi;
- la Terza sezione del TAR adito, con ordinanza n. 567/2010, esprimendosi sulla richiesta di sospensione cautelare posta, (in parte qua) l'ha respinta non essendosi formato il titolo abilitativo per il mancato pronunciamento della Soprintendenza sulle modifice rispetto al progetto, trattandosi di immobile vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004, accogliendola invece nella parte in cui si estendeva l'ordine di sospensione a tutti i lavori in esecuzione all'immobile di cui trattasi, quindi, anche alle opere condominiali sulle quali non erano stati evidenziati abusi.

Visto che in data 09.12.2010 con prot. n. 72733 è stato notificato nuovo ricorso, con il quale l'Avv. Annalisa Nanna – assistita dai prefati legali – ha chiesto al TAR Puglia-Bari l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza prot. n. 55857 del 05.10.2010, con la quale il Dirigente del Settore Territorio ha disposto la demolizione di opere edili sul medesimo immobile alla Via Arco Chiesa Vecchia n. 19.

Ritenuto, nella considerazione della inopinabilità in fatto e in diritto dei provvedimenti posti in essere dall'Ente, di costituirsi e resistere anche nel presente giudizio dinanzi al TAR Puglia, al fine di far valere le ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del

contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dall'Avv. Annalisa Nanna, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a conferire l'incarico di difensore dell'Ente all'Avv. Carlo Tangari, che già assiste l'Ente nel giudizio che precede - connesso con l'odierna azione - con procedura d'urgenza attesa la natura del giudizio de quo e l'imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio instaurato dall'Avv. Annalisa Nanna dinanzi al TAR Puglia Bari, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

Il Dirigente Settore AA.GG. Dott. Domenico Corrieri